

REGIONE TOSCANA

“Aiuti finalizzati al contenimento e al contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”- Contributi a fondo perduto a favore delle Imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati ”

FAQ

A) DESTINATARI/BENEFICIARI

1. D. Chi può partecipare al Bando?

1. R. Possono presentare domanda micro, piccole e medie imprese, così come definite dall’allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014, nonché professionisti, che risultino iscritti alla CCIAA territorialmente competente e che esercitino un’attività economica identificata come primaria nel settore economico individuato dai seguenti codici ATECO Istat 2007:

- 96.09.05 Organizzazione di feste e ceremonie
- 74.10.10 attività di design moda e industriale
- 96.02 Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici
- 96.02.0 Servizi degli acconciatori, manicure, pedicure e trattamenti estetici
- 96.02.01 Servizi dei saloni di barbiere e parrucchieri
- 96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza
- 96.02.03 Servizi di manicure e pedicure
- 82.99.9 altri servizi di sostegno alle imprese
- 74.20.19 altre attività di riprese fotografiche
- 82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere
- 90.02.0 Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
- 90.02.01 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
- 90.02.02 Attività nel campo della regia
- 90.0209 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
- 47.71.10 commercio al dettaglio confezioni per adulti
- 47.62.20 commercio al minuto di cartoleria e festa
- 46.22.00 commercio all’ingrosso di piante e fiori
- 47.72.10 Commercio al dettaglio di calzature e accessori
- 47.76.10 Commercio al dettaglio di fiori e piante
- 56.21 Fornitura di pasti preparati (catering per eventi)
- 93.29.9 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
- 14.13.20 Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
- 18.12 Altra stampa
- 14.13.10 Confezione in serie di abbigliamento esterno
- 47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere
- 74.20.20 Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa
- 77.39.94 Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi

2. D. Il codice Ateco Istat 2007 è sufficiente che sia riportato nel certificato di attribuzione della partita IVA?

2. R. Come espressamente previsto dal punto 1 del par. 2.2, il richiedente l’aiuto deve essere regolarmente iscritto alla CCIAA territorialmente competente, ed esercitare, in relazione alla sede operativa destinataria dell’intervento, un’attività economica identificata come primaria, nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 di cui al par. 2.1; **il predetto Codice Ateco Istat deve risultare da visura camerale.**

I liberi professionisti devono essere regolarmente iscritti al relativo albo/elenco/ordine professionale, ove obbligatorio per legge, e - in ogni caso - essere in possesso di partita IVA

rilasciata da parte dell’Agenzia delle Entrate per lo svolgimento dell’attività, ed esercitare un’attività economica rientrante nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 individuate al paragrafo 2.1 e risultante dal certificato di attribuzione della partita IVA. **(Ai fini della presentazione della domanda dovrà essere allegata copia dell’estrazione della sezione anagrafica del cassetto fiscale)**

3. D. Un’impresa con sede legale fuori del territorio regionale può presentare domanda?

3. R. Le imprese per partecipare devono avere sede operativa nel territorio regionale ed esercitare, in relazione alla sede operativa destinataria dell’intervento, un’attività economica identificata come primaria nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 individuate al paragrafo 2.1 ; la predetta localizzazione e il predetto codice devono risultare da visura camerale e se titolari di partita IVA, dalla sezione anagrafica del cassetto fiscale.

4. D. Il requisito di cui al punto 12 del par. 2.2 del Bando “essere impresa attiva” come viene verificato?

4. R. Per le imprese l’inizio attività deve risultare da visura camerale. Per i liberi professionisti “essere in attività” già al momento della presentazione della domanda (il requisito risulta soddisfatto con la presentazione all’Agenzia delle Entrate della prevista denuncia di inizio attività ai fini IVA e deve risultare dalla sezione anagrafica del cassetto fiscale).

B) DURC

5.D. In caso di esistenza di debiti contributivi e assistenziali, è possibile regolarizzare la propria posizione ed accedere al contributo?

5.R. In caso di debiti nei confronti di INPS/INAIL, il contribuente può regolarizzare la propria posizione attivandosi di propria iniziativa presso l’istituto o gli istituti nei confronti dei quali ha un debito e versando l’intero importo oppure attivando la procedura per la rateizzazione del debito. In questo secondo caso la regolarità contributiva sarà conseguita a seguito della approvazione del piano di ammortamento (per un massimo di 24 rate mensili) da parte dell’ente competente ed il pagamento della prima rata.

Per i debiti già oggetto di iscrizione a ruolo, il pagamento in un’unica soluzione ovvero l’eventuale rateizzazione dovranno essere effettuati presso l’Agente della Riscossione, che poi trasmetterà agli enti gli esiti, a fini del rilascio del DURC.

Per quanto riguarda il sistema delle rateizzazioni INPS (debiti ancora non trasmessi all’Agente della Riscossione) si fa presente che è possibile avere una sola dilazione in corso.

Tuttavia, a fronte dell’esistenza di una rateizzazione amministrativa correttamente onorata, è prevista la possibilità di autorizzare in via eccezionale un’ulteriore rateizzazione definita “breve”, la cui durata non può superare le 6 rate.

E’ possibile regolarizzare la propria posizione anche a seguito di richiesta del DURC da parte di Sviluppo Toscana (o di qualsiasi altra Amministrazione): in questo caso il contribuente con un debito verso INPS/INAIL riceverà una comunicazione da parte dell’ente creditore (un preavviso di accertamento negativo) che lo invita a mettersi in regola nei 15 giorni successivi, pagando il proprio debito (o una rata del piano di ammortamento) ed ottenendo così esito “regolare” del DURC. Si fa presente tuttavia che l’invito alla regolarizzazione a fronte di un debito contributivo viene formulato dagli istituti previdenziali e assicurativi una volta soltanto: pertanto se il contribuente ne ha già ricevuto uno a seguito di una interrogazione Durc on line precedente a quella di Sviluppo Toscana e non si è attivato per la regolarizzazione, a seguito della nuova interrogazione di ST non

sarà emesso un ulteriore preavviso di accertamento negativo ma sarà direttamente rilasciato un DURC con esito negativo.

NOTA BENE: Dopo il rilascio di un DURC con esito negativo a seguito della interrogazione da parte di Sviluppo Toscana non sarà più possibile regolarizzare la posizione ai fini dell'accesso al contributo regionale.

Per quanto sopra detto, si suggerisce di verificare la propria regolarità contributiva nei confronti di INPS ed INAIL richiedendo autonomamente e preventivamente il Durc on Line.

Ove sia già presente un DURC positivo, lo stesso conserverà la propria validità fino alla scadenza riportata (e pertanto ogni richiesta trasmessa fino a tale data non sarà recepita dal sistema), mentre laddove non ce ne fosse uno valido (ma l'azienda fosse in regola con INPS ed INAIL), il sistema provvederà all'immediato rilascio dello stesso con validità 120 giorni.

Si precisa che la procedura sopra descritta deve essere attivata prima della presentazione della domanda di contributo, in quanto la verifica del requisito di regolarità contributiva previdenziale e assicurativa verrà effettuata dal Soggetto Gestore con apposita richiesta sul sistema del Durc online in fase istruttoria e non saranno ammissibili sanatorie successive alla data di approvazione degli esiti istruttori.

6. D. Qualora al momento dell'approvazione della graduatoria, la verifica del requisito di regolarità contributiva previdenziale e assicurativa non risulti conclusa a causa del mancato rilascio del DURC da parte degli enti preposti cosa succede all'istanza di contributo presentata?

6. R. Qualora al momento dell'approvazione della graduatoria, la verifica del requisito di regolarità contributiva previdenziale e assicurativa non risulti conclusa a causa del mancato rilascio del DURC da parte degli enti preposti, a seguito di apposita richiesta inserita dal Soggetto Gestore, il richiedente verrà provvisoriamente ammesso con riserva. In questo caso, l'eventuale concessione del contributo e la successiva erogazione potranno essere disposte solo al momento dell'effettivo rilascio del certificato di regolarità contributiva, purché ciò avvenga entro e non oltre 60 giorni dalla data di approvazione della graduatoria, pena l'esclusione dal contributo. Qualora, entro i termini di cui sopra, la richiesta inserita in fase istruttoria si concluda con rilascio di DURC regolare, si procederà con lo scioglimento della riserva in precedenza disposta e con la concessione del contributo.

Qualora, invece, la richiesta inserita in fase istruttoria si concluda con rilascio di DURC non regolare, ovvero non si concluda nei termini di cui sopra, si procederà con lo scioglimento della riserva e con l'adozione del provvedimento di non ammissione a contributo.

7.D. Nei 60 gg dalla data di approvazione della graduatoria posso regolarizzare la mia posizione contributiva qualora sia stato emesso un DURC non regolare in fase istruttoria?

7.R. No, per quanto riguarda il DURC, il punto 3) e il terzultimo capoverso del paragrafo 2.2 del Bando, nel fissare i requisiti richiesti al soggetto richiedente a pena di inammissibilità della domanda di aiuto, stabiliscono che il possesso di tale requisito venga verificato tramite la consultazione del DURC ON LINE in fase di istruttoria e non sono ammissibili sanatorie successive.

C) TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'AIUTO

8. D. Qual'è l'importo dell'indennizzo spettante e come viene calcolato?

8. R. L'aiuto è concesso nella forma di contributo a fondo perduto ed è pari ad Euro 2.500 per

ciascun beneficiario e spetta solo a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 1 Gennaio 2020 al 31 Dicembre 2020 (in seguito “2° periodo”) sia inferiore di almeno il 30,00% rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel periodo dal 1 Gennaio 2019 al 31 Dicembre 2019 (in seguito “1° periodo”).

9. D. Se l'impresa si è costituita nel corso del 2019, come si effettua, invece, la verifica del calo di fatturato previsto dal Bando?

9.R Per le imprese/professionisti che hanno avviato l'attività nel corso del 1° periodo, la verifica della suddetta riduzione di fatturato/corrispettivi si effettua confrontando i mesi di operatività nel suddetto periodo con gli stessi mesi nel 2° periodo; qualora l'attività non sia iniziata in coincidenza con l'inizio del mese, il mese sarà computato per intero se la data di inizio cade tra l'1 e il 15 mentre non sarà computato se l'attività è iniziata dal giorni 16 in poi.

10. D. Se l'impresa si è costituita nel corso del 2020, come si effettua la verifica del calo di fatturato previsto dal Bando?

10.R. Per le imprese/professionisti che, invece, hanno avviato l'attività nel 2° periodo, non è richiesto il requisito della riduzione del fatturato/corrispettivi ed il contributo riconosciuto sarà pari ad Euro 1.000,00..

11.D. Nel caso in cui un'impresa si sia costituita nel 2020 a seguito di un'operazione straordinaria (cessione di azienda o di ramo d'azienda, trasformazione, scissione, fusione) come si calcola il calo di fatturato?

11.R sia per la determinazione della riduzione di fatturato/corrispettivi che per la verifica della data di avvio dell'attività si prenderanno in esame i dati dell'azienda o del ramo d'azienda oggetto della suddetta operazione.

12. D Cosa si intende per avvio dell'attività?

12. R Per “avvio dell'attività” si intende la data di emissione della prima fattura o del primo corrispettivo

13. D. Cosa significa che il contributo è concesso fino alla concorrenza massima della riduzione in valore assoluto di fatturato subita? E' possibile avere un esempio?

13. R. Ad esempio se il fatturato 2019 è pari a € 5.000 e il fatturato 2020 è pari a € 3.000, il calo di fatturato è del 40% ed il requisito di ammissibilità richiesto dal bando è soddisfatto ma la differenza tra fatturato 2019 e fatturato 2020 è pari a € 2.000, importo inferiore rispetto al contributo massimo ammissibile pari a € 2.500 in questo caso il contributo spettante sarà pari a €2.000 entro i limiti della riduzione del fatturato.

12. D. Come si calcola la riduzione del fatturato/corrispettivi in valore assoluto per un'impresa che ha iniziato la sua operatività nel corso del 2019?

12.R. Per le imprese/i professionisti che abbiano svolto l'attività solo per una parte del 1° periodo, si assumerà invece una stima della riduzione di fatturato/corrispettivi dell'intero anno, ottenuta dalla media mensile della riduzione di fatturato/corrispettivi effettivamente realizzata nel periodo osservato, rapportata ai 12 mesi

13.D. E' possibile avere un esempio?

13.R: ai fini del calcolo della riduzione del fatturato/corrispettivi in valore assoluto si calcolerà il fatturato 2019 come media mensile: (fatturato/numero mesi di operatività)*12 e tale valore verrà

confrontato con il valore complessivo del fatturato 2020: ad esempio se l'impresa ha iniziato la sua operatività il 01/05/2019, il fatturato maggio-dicembre 2019 è pari a € 20.000 pertanto il fatturato stimato 2019 sarà pari a € 30.000, il fatturato complessivo gennaio-dicembre 2020 è pari a € 20.000, la riduzione del fatturato/corrispettivi sarà pertanto pari a € 10.000.

14. D. Cosa significa che l'intervento previsto è cumulabile con altre agevolazioni concesse come Aiuti di Stato (definiti ai sensi degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), con contributi a titolo di "de minimis" (Reg. n. 1407/2013) o con Fondi UE a gestione diretta o con altre misure consentite in via straordinaria dal Temporary Framework, per la stessa finalità, tenuto conto di quanto previsto da quest'ultimo e comunque nei limiti della riduzione del fatturato/corrispettivi, è possibile avere un'esempio?

14. R. Significa che qualora il calo di fatturato in termini assoluti sia pari a € 10.000 e l'impresa ha già beneficiato di altre agevolazioni concesse come Aiuti di Stato, come contributi a titolo di "de minimis" o con Fondi UE a gestione diretta o con altre misure consentite in via straordinaria dal Temporary Framework, per un importo pari a € 9.000, sul presente Avviso l'impresa non potrà beneficiare del contributo massimo pari a € 2.500 ma solo per la differenza di € 1.000 tra quanto già percepito e il valore della riduzione di fatturato

D) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

15. D. Come si presenta la domanda?

15. R. La domanda di agevolazione è redatta esclusivamente on line, previo accesso tramite credenziali SPID Livello 2 o CNS al sistema informativo disponibile al link <https://bandi.sviluppo.toscana.it/ristoridiscoteche>

16. D. Quando è possibile presentare la domanda?

16. R. La domanda può essere presentata a partire dalle ore 9.00 del giorno 10/01/2022 e fino alle ore 17.00 del 31/01/2022

17. D. La domanda di aiuto è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo?

17. R. La domanda di aiuto è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo pari a Euro 16,00. Tale adempimento viene assolto mediante versamento a intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, che rilascia la marca dotata di numero di identificazione da indicare nella domanda di aiuto.

L'applicazione della marca da bollo sulla domanda di aiuto deve essere effettuata inserendo negli appositi campi il numero identificativo a 14 cifre disponibile sullo scontrino acquistato dal tabaccaio e la data di emissione.

18.D. E' possibile presentare più domande per lo stesso beneficiario?

18.R. No, non è possibile.

19.D. Quale documentazione occorre allegare alla domanda di contributo?

19.R. Per i liberi professionisti, dovrà essere allegata copia dell'estrazione della sezione anagrafica del cassetto fiscale

20.D. Se commetto un errore nella compilazione della domanda di aiuto è possibile correggerlo?

20.R. Se la domanda è già stata presentata, in caso di errore materiale commesso nella compilazione della stessa, è ammessa, entro i termini previsti al paragrafo 4.2, la possibilità di rinunciare all'istanza che si trovi nello stato di "domanda presentata". Solo a seguito dell'esecuzione della procedura di rinuncia sul sistema informatico di Sviluppo Toscana, sarà possibile presentare una nuova domanda per il medesimo codice fiscale.

Per rinunciare sarà necessario cliccare sul bottone rappresentato dall'immagine sotto riportata



E) ISTRUTTORIA

21. D. Quanto dura l'istruttoria?

21. R. L'attività istruttoria prende avvio dal giorno successivo alla data di chiusura della finestra di raccolta delle domande e si conclude entro i 30 giorni successivi.

22. D. Verrà trasmessa una lettera contenente l'esito dell'istruttoria effettuata?

22. R. No, l'istruttoria si concluderà con la pubblicazione sul sito di Sviluppo Toscana SpA, all'indirizzo www.sviluppo.toscana.it, oltre che sul sito di Regione Toscana e sul BURT, del decreto di approvazione della graduatoria adottata da Sviluppo Toscana S.p.A.

Solo in caso di non ammissione, tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), ne verrà data comunicazione ai soggetti interessati con indicazione della motivazione dell'esito negativo, entro 15 giorni dall'approvazione della graduatoria.

F) GRADUATORIA

23. D. Sono possibili ammissioni con riserva?

23. R. Si, in due casi:

- qualora al momento dell'approvazione della graduatoria, la verifica del requisito di regolarità contributiva previdenziale e assicurativa non risulti conclusa a causa del mancato rilascio del DURC da parte degli enti preposti, a seguito di apposita richiesta inserita dal Soggetto Gestore, il richiedente verrà provvisoriamente ammesso con riserva. In questo caso, l'eventuale concessione del contributo e la successiva erogazione potranno essere disposte solo al momento dell'effettivo rilascio del certificato di regolarità contributiva, purché ciò avvenga entro e non oltre 60 giorni dalla data di approvazione della graduatoria, pena l'esclusione dal contributo. Qualora, entro i termini di cui sopra, la richiesta inserita in fase istruttoria si concluda con rilascio di DURC regolare, si procederà con lo scioglimento della riserva in precedenza disposta e con la concessione del contributo.

Qualora, invece, la richiesta inserita in fase istruttoria si concluda con rilascio di DURC non regolare, ovvero non si concluda nei termini di cui al precedente capoverso, si procederà con lo scioglimento della riserva e con l'adozione del provvedimento di non ammissione a contributo;

- qualora la verifica del requisito di cui al punto 5) del paragrafo 2.2. del Bando non si riuscisse a completare nei termini previsti, a causa di una elevata numerosità di soggetti partecipanti, la stessa potrebbe essere completata nei 90 gg successivi alla chiusura della raccolta progettuale. La concessione del contributo e l'erogazione dello stesso avverranno al momento del completamento di tale verifica.

G) EROGAZIONE

24. D. Quando verrà effettuato l'accredito del contributo spettante?

24. R. Il contributo a fondo perduto sarà corrisposto da Sviluppo Toscana S.p.A. in unica soluzione, contestualmente alla concessione dell'aiuto, mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario e indicato nella domanda di agevolazione.